

(Rev. 15/07/2022)

ALLEGATO 4 TER - ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerte **fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

PRIME LIFE SRL Iscritta al Registro Rui Sez. B n. B000521906 dal 09/06/2015

Sede Legale Via San Decenzio 16 – 61121 Pesaro (PU) Cod. Fisc. P.IVA 02580150411

Tel. 0721/ 3734218 Phone: +39 3456306195 Email: supporto.clienti@primelife.it -Pec: primelife@pec.it www.primelife.it

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) Obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediate apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito, ove esistente
- b) Obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) Obbligo di consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro documento sottoscritto dal contraente
- d) Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e) Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tele dichiarazione il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- f) Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposte e non appartiene alla categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decis comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g) Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i militi della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegnare o trasmettere al contraente copia dell'allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) Obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) In caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contrente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d) In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificando i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) Obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sezies, commi 1 e 2, del Codice.

Per ricevuta	Il Cliente	X Firma	Data